BAMBINI LIBERI A MILANO

BLAM! / Bambini Liberi A Milano è una rete di persone, aperta alla partecipazione di tutte e tutti, nata per promuovere l'autonomia di bambine e bambini, in particolare per quanto riguarda la mobilità indipendente e il gioco libero all'aperto negli spazi pubblici della città. La rete è coordinata dall'associazione Quaderni Aperti APS-ETS / Museo dei Quaderni di Scuola.

www.museoquaderni.it/blam

DOMANDE FREQUENTI SUGLI ASPETTI LEGALI DELLA MOBILITÀ AUTONOMA DEI BAMBINI

Cosa dice esattamente la legge sull'abbandono di minore?
L'abbandono di un minore, ovvero il reato di cui all'articolo 591 cp, si verifica quando una persona, che abbia la custodia o il dovere di cura di un minore di 14 anni o di una persona incapace, li lascia in una situazione di pericolo, privandoli della possibilità di provvedere a sé stessi.
Il reato in parola è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se l'abbandono causa lesioni o la morte, le pene sono più severe.
L'abbandono non è solo il lasciare solo, ma qualsiasi comportamento che privi di assistenza e protezione, in modo da rendere il soggetto interessato esposto a rischi.
Il dovere di cura si estende a genitori, tutori, familiari e a chiunque abbia la custodia del minore (o incapace).
Ad ulteriore specificazione e precisazione, si sottolinea che l'art. 591 c.p. prevede che sia punito chi abbandona l'incapace, con ciò intendendosi il comportamento di chi lascia in balia di sé stesso un soggetto non in grado di occuparsi di se stesso, in modo da determinare una potenziale situazione di pericolo per la sua incolumità. L'abbandono, dunque, deve essere di tipo materiale e non risolversi in una trascuratezza di tipo esclusivamente morale, espressa dal disinteresse affettivo, come accade quando il soggetto violi i doveri di assistenza morale. La condotta perseguita non si esaurisce nel

venir meno degli obblighi assistenziali, ma deve derivarne uno stato di pericolo per il soggetto abbandonato.

È vero che i minori di 14 anni non possono essere mai lasciati senza un adulto?
Sul punto è necessario fare chiarezza, sebbene si debba sempre partire dal dettato dell'art 591 cp, già brevemente ricostruito e spiegato in altra domanda di questa sezione.
Lasciare un ragazzo minore di quattordici anni a casa da solo non è reato sempre e comunque. E' necessario valutare il caso concreto e accertare se, in quel caso, il minore aveva la maturità necessaria e sufficiente per restare in quella condizione, per provvedere ai suoi bisogno essenziali ed inoltre è da considerare la condizione specifica in cui lo stesso minore viene lasciato (aveva acqua, cibo, un telefono per le necessità, i numeri delle persone a cui rivolgersi, ecc ecc…)
Non devono, cioè, esservi pericoli per il minore, e il ragazzo deve essere in grado di provvedere a sé stesso. Bisognerà quindi considerare le condizioni generali del contesto e le condizioni fisiche e psichiche del minore nel caso concreto (non in astratto).

È vero che esiste una legge che consente l'uscita autonoma da scuola di alunni e alunne under 14 da scuola al termine dell'orario scolastico dietro autorizzazione dei genitori? Come funziona?
Non è in contrasto con la legge sull'abbandono di minore?
Sì, esiste una legge in questi termini. La legge 172/2017 (conversione del decreto-legge 148/2017) consente ai genitori, tutori o affidatari di autorizzare i minori di 14 anni a uscire dalla scuola in autonomia, al termine delle lezioni. Questa autorizzazione è valida per tutta la durata del percorso di studi e esonera il personale scolastico dalla responsabilità di vigilanza. I genitori, tutori o soggetti affidatari possono rilasciare l'autorizzazione, valutando l'età, il grado di autonomia del minore e il contesto. La scuola potrebbe richiedere un modulo di autorizzazione da compilare e sottoscrivere da entrambi i genitori, allegando la copia di un documento di identità. Il riferimento specifico è all'art. 19 bis della norma in questione.
Questa normativa non è in contrasto con l'art 591 cp ovvero on la disposizione che punisce penalmente l'abbandono di minore poiché il presupposto di responsabilità è sempre il medesimo: l'importanza di valutare il contesto territoriale, la situazione specifica, il grado di maturità e responsabilizzazione del bambino/ragazzino sia a livello fisico che psicologico.
Le due norme, dunque, non sono assolutamente in conflitto ma sono in stretta correlazione e completamento per l'ambito specifico scolastico.

Gli istituti comprensivi possono decidere di applicare solo parzialmente (ad es. solo nel caso degli alunni e alunne della scuola secondaria di primo grado) la legge 172/2017?
In generale no. Dal testo normativo, è evidente che non è la scuola ad autorizzare ma sono i genitori a farlo; i genitori non chiedono ma autorizzano. L'istituzione scolastica prende atto dell'autorizzazione rilasciata ed è così manlevata da responsabilità. Tuttavia, questa autorizzazione, deve seguire la logica della ragionevolezza (concetto, in realtà, molto

volatile, generico ed anche parzialmente soggettivo), pertanto un Dirigente scolastico potrà porre una limitazione in caso di manifesta e macroscopica irragionevolezza dell'autorizzazione presentata dai genitori. Come al solito è con la collaborazione ed il dialogo tra le parti che si raggiunge una soluzione. Il Capo di Istituto deve cercare di far convergere il potere della Scuola nel disciplinare ingressi ed uscite con la responsabilità genitoriale ed annessa concessione dell'autonomia ai propri figli. Viene quindi da dire che non possa essere disposta una limitazione generale a tutti gli alunni ma al massimo rispetto al caso concreto, salvo situazione particolari (e quindi, come tali, eccezionali) in cui la irragionevolezza possa essere in re ipsa, per esempio se la scuola si dovesse trovare in prossimità di una superstrada, quindi in condizioni di assenza assoluta di sicurezza fuori dal suo perimetro di proprietà.

Mio figlio va in quarta primaria e conosce bene il percorso da casa a scuola, posso mandarlo a scuola da solo?
Assolutamente si. Se conosce la strada, ha una certa maturità fisica e psicologica per cui questo tragitto può essere fatto con sicurezza, i genitori possono autorizzare l'uscita autonoma da scuola e la scuola è tenuta a prenderne atto, come spiegato in una precedente risposta in sezione.

Ho sentito che non è possibile lasciare bambini e ragazzi fino ai 14 anni da soli perché è "abbandono di minore". Perché allora tanti ragazzi alle scuole medie vanno e tornano da casa da soli? I genitori rischiano conseguenze legali in caso di incidenti?
Leggendo le altre risposte alle altre domande di questa sezione, potrai già trovare anche la risposta a questa domanda. Lasciare un minore di anni 14 solo a casa non è sempre e comunque e in ogni situazione e condizione un reato. Cioè, questo comportamento non configura sempre e comunque il reato di cui all'art. 591 cp e quindi l'abbandono di minore. Si ribadisce che la guida della scelta in tal senso deve essere sempre la valutazione del caso concreto, della ragionevolezza, la valutazione del grado di maturità fisica e psichica del minore, del contesto in cui viene lasciato, della sua capacità di gestirsi da solo nei bisogni essenziali e anche la situazione di sicurezza del luogo.
Pertanto, se si vuole lasciare un minore da solo in casa, è necessario valutare se vi sia o meno una situazione di pericolo.
Quanto all'analisi dei possibili incidenti, anche questa è una valutazione che viene eseguita caso per caso, cioè se in generale la casa non era pericolosa e comunque (purtroppo) al minore è accaduto un incidente, non per questo i genitori sempre e comunque ne vanno responsabili. Purtroppo alcuni incidenti sono anche e soprattutto indipendenti dalla presenza o meno del genitore assieme al minore. L'importante è che i presupposti di sicurezza e maturità del ragazzo fossero stati valutati e correttamente valutati.

Mia figlia frequenta la quinta primaria e tutte le mattine va a scuola in autonomia. Sarebbe comodo se potesse anche tornare a casa da sola, ma la scuola non lo consente. Ho sentito però di altre scuole in cui questa cosa è permessa. Come mai?

La risposta ha questa domanda è già offerta leggendo altre risposte nella presente sezione che possono fornire anche una migliore base di contesto di ragionamento e analisi.
Tuttavia, rispetto al caso concreto prospettato, se i genitori hanno presentato l'autorizzazione all'istituto scolastico per l'uscita autonoma del bambino da scuola, l'istituto ne deve prendere atto e concedere che ciò avvenga, manlevato da ogni responsabilità di quanto dovesse per caso succedere. Solo una manifesta irragionevolezza dell'autorizzazione rispetto al caso concreto potrebbe legittimare un diniego da parte della Dirigenza scolastica. Tuttavia, nel caso di specie, se il bambino già si reca da solo a scuola e quindi ha dimostrato competenza e maturità, non vi è motivo alcuno per vietare che possa anche uscire da scuola in autonomia. Basta dunque presentare l'autorizzazione che può essere scritta in carta ibera dai genitori oppure, in tali casi, gli stessi istituti scolastici hanno a disposizione dei moduli da utilizzare.

Mio figlio ha 10 anni e vorrebbe poter uscire a giocare con gli amici in un parco vicino a casa. Posso "concedergli" questa libertà o rischio problemi legali?
I bambini hanno bisogno di crescere, di fare esperienza, di stare con i loro coetanei, di giocare e stare all'aria aperta.
Assolutamente da genitori puoi concedere questa opportunità a tuo figlio. Restano solo da considerare i canoni che trovi più volte enunciati nelle risposte alle domande che precedono in questa sezione: ragionevolezza, grado di maturità, sicurezza.
Viste le specifiche qui offerte, ovvero che è un parco pubblico, quindi salvo casi anche ben frequentato, sicuro e curato e che si trova vicino a casa, quindi senza particolari rischiosità nel raggiungerlo, mi sento di dire che il caso concreto permette di concedere questa libertà al proprio bambino, senza rischi legali.

Mia figlia ha 13 anni e accompagna ogni mattina il fratellino di 7 a scuola. È considerata una "accompagnatrice" valida dal punto di vista legale?
E' possibile, a responsabilità dei genitori, delegare un minore di anni 14 al ritiro a scuola del fratello minorenne. Questo rientra nel macro concetto di autoresponsabilizzazione dei minori e comprende sempre un grado di ragionevolezza da valutare caso per caso, rispetto al grado di sicurezza e maturità dell'accompagnatore. La scuola potrebbe chiedere, a maggiore sua tutela, che i genitori precisino che sono consapevoli delle loro responsabilità sul minore e che sono consapevoli del grado di sicurezza di questa scelta e della maturità dei soggetti coinvolti.

ALTRE DOMANDE

Mio figlio di 9 anni può prendere il tram per andare a scuola da solo? Serve qualche documento o comunicazione formale?
Sì, i minori di 14 anni possono salire su tutti i mezzi pubblici di Milano, gratuitamente. È sufficiente che abbiano con sé un documento d'identità. Mentre l'accesso a bus e tram è

libero, con la metropolitana le cose si complicano un po': per poter accedere alle linee M1, M2 e M3 (rossa, verde e gialla) i minori di 14 anni devono passare dal varco accanto alla cabina e mostrare un documento d'identità. È possibile evitare questo passaggio avendo una tessera under 11 o under 14 (quest'ultima per ragazzi dagli 11 ai 14 anni): le istruzioni per richiederle si trovano qui. Chi ha la tessera può usarla come un abbonamento e accedere al metrò, senza mostrare il documento di identità. Per prendere le linee M4 e M5 (la blu e la lilla) invece bisogna contattare il personale ATM tramite gli appositi citofoni presenti in ogni stazione richiedendo l'apertura del varco (anche se si ha la tessera).
In caso di controllo durante il viaggio, insieme alla tessera (che comunque è facoltativa, ma può essere utile sorpattutto per chi viaggia sulle M1, M2, M3) è necessario mostrare un documento di identità.

Ringraziamo per le risposte:
ECLex Studio Legale Avvocato Eleonora Colombo
Castelmarte (CO) via Trieste 25
Milano via Larga 8
Tel. 031620321
Cel. 3382435843
E-mail info@eclex.eu
avveleonoracolombo@gmail.com